

MERCATO AGROALIMENTARE

ALL'INGROSSO DI UDINE

REGOLAMENTO

ART. 1

DEFINIZIONE DI MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli ed agroalimentari, freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, siti in Udine in Piazzale dell'Agricoltura n°16, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, in conformità con gli indirizzi stabiliti dalle leggi regionali vigenti in materia di mercati all'ingrosso.

ART. 2

GESTIONE DEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

1. Il Mercato Agroalimentare all'ingrosso (di seguito Mercato) è gestito dalla Società Udine Mercati S.p.A. (di seguito Gestore) con sede in Udine, Piazzale dell'Agricoltura, 16, giusto contratto di servizio n. 142548 di Rep., rogito Notaio dott. Paolo Alberto Amodio in data 31.03.2000.
2. I servizi del Mercato possono essere gestiti direttamente da Udine Mercati S.p.A. oppure affidati a terzi, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lg.vo 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e delle eventuali normative regionali in materia.

ART. 3

ATTIVITÀ SVOLTE NEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

1. Il Mercato è costituito da strutture gestite in modo unitario e destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca.
2. Il Mercato è costituito da centri per lo stoccaggio, la lavorazione, il condizionamento dei prodotti, centri di frigo-conservazione, magazzini di vendita di prodotti alimentari vari. All'interno della struttura mercatale possono trovare collocazione piattaforme logistiche per l'accoglimento, la lavorazione e la ridistribuzione di generi vari. Tali strutture sono rivolte funzionalmente ai mercati, alla piccola, media e

grande distribuzione, alle forniture per la collettività e per ogni altra forma di distribuzione all'ingrosso.

3. Il Gestore, provvede sia direttamente, sia con affidamento a terzi, a fornire servizi complementari all'attività di vendita e servizi accessori.
4. Per servizi complementari si intendono: la movimentazione ed il trasporto delle merci, il controllo degli accessi, l'informazione sui prezzi e sui quantitativi trattati, la gestione degli imballaggi, il controllo della qualità dei prodotti e della loro salubrità, la pulizia degli ambienti e la rimozione dei rifiuti, la raccolta e il loro smaltimento, con mezzi propri o di terzi.
5. Per servizi accessori si intendono i servizi di ristorazione, frigorifero, servizi bancari, servizi per riunione e convegni, servizi di vigilanza notturna, servizi di parcheggio per veicoli.

ART. 4 DIRETTORE DI MERCATO

1. Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso.
2. Il Direttore viene nominato dal Gestore.
3. Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Gestori di altri mercati o da Pubbliche Amministrazioni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Gestore, né svolgere altre attività ritenute incompatibili con le funzioni svolte nel Mercato.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dal C.C.N.L. di categoria.

ART. 5 COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

1. Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Gestore.
2. Egli dirige il controllo annonario, statistico e di rilevazione dei prezzi; è capo del personale e stabilisce compiti e modalità di lavoro del personale del Gestore, adottando nei confronti dello stesso i provvedimenti disciplinari che potrà adottare secondo la disciplina del suo rapporto di lavoro e proponendo al Gestore le sanzioni di maggior rilievo.
3. Oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, è compito del Direttore, in conformità delle direttive e dei principi fissati dal Gestore, in particolare:
 - a. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
 - b. curare il calendario e l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato;
 - c. vigilare affinché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
 - d. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
 - e. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
 - f. autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate al di fuori dell'orario prefissato;
 - g. promuovere, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del

- raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- h. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
 - i. vigilare sulla applicazione delle norme comunitarie sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi delle leggi vigenti e relativi regolamenti di attuazione;
 - l. eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
 - m. in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari;
 - n. accertare, a richiesta degli operatori e rilasciandone certificazione, la specie, la varietà e la qualità delle derrate, così pure la loro non idoneità parziale o totale alla vendita;
 - o. curare la buona conservazione delle derrate, di cui al successivo art. 39 e curarne la vendita;
 - p. vigilare affinché le attività nell'ambito del Mercato si svolgano secondo le norme di legge e di Regolamento;
 - q. predisporre la vigilanza per impedire il manifestarsi di furti o di sottrazioni indebite di prodotti;
 - r. assicurarsi che le norme di prevenzione e sicurezza, di cui al D.Lg.vo n. 626/94 e successive modificazioni, siano applicate da tutti gli operatori;
 - s. verificare anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da assegnare in appalto a terzi. Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- t. vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impedito eventuali frodi;
- u. adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 40 e allontanare dal Mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino, con il loro comportamento, il regolare funzionamento del Mercato; di tale allontanamento dovrà darne comunicazione al Gestore.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1. Il Gestore provvede alla determinazione dell'organigramma, alla definizione delle dotazioni organiche, delle funzioni e delle competenze ed all'assunzione del personale necessario, attuando idonee procedure selettive.
2. Potrà, inoltre, avvalersi di qualsiasi negozio giuridico ritenuto conveniente per adattare la gestione ai migliori requisiti di economia e razionalità mediante affidamento a terzi di specifiche incombenze.

ART. 7

COMMISSIONE CONSULTIVA DI MERCATO

1. Per lo studio e la programmazione degli interventi e delle attività gestionali ai fini di un migliore funzionamento del Mercato Agroalimentare all'Ingrosso è costituita una Commissione quale organo consultivo del Gestore.
2. La Commissione è presieduta dall'Amministratore Delegato o da un suo sostituto scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione del Gestore ed è nominata dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Commissione è composta dai rappresentanti delle associazioni degli operatori economici della produzione, della distribuzione, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e degli enti ed organismi interessati all'attività ed ai servizi del Mercato, nonché dalle associazioni più rappresentative dei consumatori.
4. La composizione numerica della Commissione e la determinazione delle singole organizzazioni rappresentative è stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Gestore.
5. La Commissione dura in carica tre anni, decade con il decadere del mandato del Consiglio di Amministrazione del Gestore e rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.
6. Assiste di diritto alle riunioni della Commissione il Direttore e, quando gli argomenti in discussione ne richiedano la presenza, il Presidente della Società o suo delegato.
7. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione riguardanti, in linea di massima gli orari e i calendari delle operazioni di Mercato, ed i servizi del Mercato stesso; la Commissione può altresì avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione, in ordine ad argomenti concernenti la funzionalità dell'attività di Mercato.
8. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.
9. I pareri vengono resi a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
10. I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

11. Un dipendente del Gestore funge da segretario verbalizzante. I verbali vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dalla seduta.

ART. 8

FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

1. Le funzioni di Polizia amministrativa e annonaria all'interno del Mercato vengono svolte dagli Organi di Polizia con competenza nelle materie di intervento. Nel Mercato potrà essere presente il servizio di Polizia Commerciale e Annonaria.

ART. 9

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

1. Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità, sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.
2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel Mercato; i documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza e del destinatario.
3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata mediante il metodo della rilevazione diretta; il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto "valore peso" ancorato alla quantità, qualità, e varietà dei prodotti. La elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel Mercato.
4. I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli

atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

5. I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi, sia per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

ART. 10

SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

1. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria, nonché all'accertamento dei requisiti di vendita dei prodotti immessi nel Mercato, sia freschi che trasformati o comunque conservati, nonché alla verifica della loro commestibilità, anche in relazione ai presidi sanitari con i quali fossero stati precedentemente trattati, provvedono i competenti organi di vigilanza dell'Azienda Sanitaria n. 4, nell'osservanza delle norme vigenti.
2. E' obbligo dei venditori agevolare la visita sanitaria delle derrate introdotte nel Mercato.
3. Sulle derrate esposte in vendita e destinate al consumo previa cernita o con caratteristiche di deprezzamento, nonché su quelle destinate all'industria è obbligatorio apporre appositi cartelli indicanti le suddette caratteristiche o la particolare destinazione.
4. In assenza o impedimento degli Organi di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo provvede il Direttore del Mercato.

ART. 11

GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Gestore, qualora non vi provveda direttamente, affida a terzi i servizi di mercato secondo criteri di economicità e razionalità, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
2. Il servizio viene regolato, di norma, da apposita convenzione ed il titolare non può subconcederlo sotto pena di decadenza.

ART. 12

FACCHINAGGIO

1. Le operazioni di movimentazione merci, facchinaggio, carico e scarico all'interno del Mercato, possono essere svolte direttamente dagli operatori, dal personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto, o da un'impresa di facchinaggio, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.
2. Qualora l'impresa abbia sede fuori dalla provincia di Udine, ha l'obbligo di istituire una sede secondaria nella stessa provincia e di dotare gli uffici messi a disposizione dal Gestore di personale tecnico ed amministrativo sufficiente all'attività richiesta.
3. L'appalto è regolato da apposito contratto, da stipularsi fra il Gestore e l'appaltatore.
4. L'appaltatore non può cedere il servizio assunto a pena di decadenza.
5. La durata del contratto sarà liberamente determinata anche in considerazione dell'ammortamento degli investimenti dell'appaltatore.
6. Ciascun assegnatario può altresì curare, con propri mezzi e con proprio personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del Mercato.

7. Gli operatori fissi che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto al Gestore l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.
8. Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente sono commesse dal personale di cui al comma precedente.
9. È vietato concedere a terzi l'uso dei carrelli e dei trattori elettrici. Contro tale inadempienza la Direzione del Mercato potrà comminare le apposite sanzioni.
10. Il Gestore potrà procedere all'appalto per la concessione dei servizi di facchinaggio e movimentazione merci quando non venga effettuato direttamente dalle imprese commerciali assegnatarie.
11. L'impresa di facchinaggio appaltatrice deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. applicare ai lavoratori i contributi dovuti per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti, gestiti dall'I.N.P.S. e stabiliti per il settore del facchinaggio;
 - b. corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico previsto dal CCNL del settore merci;
 - c. avere capacità economica e finanziaria determinata da un totale di mezzi propri (capitale sociale versato più riserve) pari almeno al 15% del fatturato totale risultante dalla somma del fatturato dell'impresa;
 - d. avere stipulato adeguato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso dei mezzi e per i danni a persone e cose da movimentare;
 - e. possedere una esperienza di almeno dieci anni di attività lavorativa di facchinaggio in mercati ortofrutticoli;
 - f. avere disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee all'attività in appalto, di possedere mezzi meccanici o diversi atti

- all'esercizio del facchinaggio, in numero sufficiente al buon andamento del servizio;
 - g. essere in regola con la normativa prevista dal D.Lg.vo 626/94 e successive modificazioni;
 - h. essere esente da protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico degli amministratori dell'impresa, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge n°108 del 07 marzo 1996, ovvero avere completamente soddisfatto i creditori;
 - i. essere certificata nel sistema di gestione per la qualità secondo le norme vigenti previste dalla UNI EN ISO e successive modificazioni;
 - l. qualora l'impresa di facchinaggio annoveri da sola, o in contratto di fornitura, il trasporto di prodotti ortofrutticoli per gli operatori del Mercato, esso costituisce ulteriore requisito aggiuntivo a quelli sopra richiamati e come tale va tenuto in debita considerazione.
12. Per quanto non espressamente previsto dal precedente comma 11, si fa riferimento ai contenuti dell'articolo 38 del D.Lg.vo n. 163 del 12.04.06 e sue modificazioni ed integrazioni.
 13. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere l'elenco del proprio personale addetto alla esecuzione delle attività e pertanto è tenuta a sostituire il personale per il quale il committente avanzi una simile richiesta, tutte le volte in cui tale richiesta sia motivata da giusta causa o da giustificato motivo; inoltre è tenuta ad informare immediatamente ed in forma scritta ogni variazione dell'elenco delle persone designate all'esecuzione dei lavori di facchinaggio.
 14. I corrispettivi per le prestazioni del servizio di facchinaggio sono indicate dettagliatamente nel tariffario approvato dal Gestore.
 15. Per prestazioni complesse, rispondenti a particolari esigenze degli operatori, possono essere definite tariffe speciali in accordo fra

l'organismo incaricato del servizio e gli operatori interessati. Tali tariffe dovranno essere preventivamente comunicate al Gestore.

ART. 13

PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I servizi di pulizia del Mercato e di smaltimento dei rifiuti sono svolti dal Gestore o da chi per esso.
2. I suddetti servizi si articolano nel modo seguente:
 - a) pulizia dei piazzali e raccolta dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori: questi servizi dovranno essere svolti con la massima sollecitudine al fine di evitare il formarsi di depositi e in stretto collegamento con il servizio di allontanamento dei rifiuti (trasporto al punto autorizzato di smaltimento);
 - b) trasporto dei rifiuti alla discarica autorizzata o in altro sito analogo e dovrà essere effettuato con automezzi idonei all'uso e a chiusura sigillata, con l'accompagnamento dei documenti previsti dalla normativa vigente;
 - c) innaffiamento e lavaggio delle strade e dei piazzali di utilizzazione comune: questi servizi dovranno essere effettuati, con apposite autobotti e/o altre attrezzature tecniche adatte allo scopo, tenendo conto delle necessità del Mercato, del periodo stagionale e delle esigenze di funzionamento del mercato stesso; dovranno essere accuratamente innaffiate e lavate tutte le aree di utilizzazione comune per la movimentazione merci del mercato come strade e piazzali, tettoie e marciapiedi e quant'altro;
 - d) pulizia e disinfezione dei servizi igienici posti all'interno del Mercato ortofrutticolo;
 - e) lavaggio periodico e disinfezione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

3. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti gli assegnatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle normative specifiche emanate dal Gestore o dalla Direzione.

ART. 14

SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

1. All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
2. La Direzione del Mercato può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori, anche su richiesta degli interessati.
3. La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

ART. 15

SELEZIONE, CERNITA ED IMBALLAGGIO DELLA FRUTTA E VERDURA

1. Rientrano nella disciplina del presente articolo le operazioni di selezione ed imballaggio di partite di frutta e verdura che, prima di essere poste in vendita, necessitano di lavorazione per l'eliminazione di prodotto guasto, o che per cause accidentali debbano essere ricondizionate secondo le norme qualitative, nonché il piccolo facchinaggio strettamente legato a dette operazioni. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei posteggi, nei magazzini o in altri locali od aree eventualmente destinate dalla Direzione del Mercato.
2. Le operazioni previste al comma precedente possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale dipendente da ciascuno di essi o da altro personale. Gli operatori che intendono avvalersi di

personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di lavorazione e cernita della frutta e verdura e sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti in materia di assicurazioni sociali.

3. Gli operatori ed il personale di cui al comma precedente debbono essere in possesso delle necessarie attestazioni di idoneità alla manipolazione di sostanze alimentari.
4. Gli operatori sono pagati secondo il vigente CCNL di categoria.

ART. 16

TARIFFE, DIRITTI E CANONI DI ASSEGNAZIONE

1. Le tariffe dei servizi, dei diritti e dei canoni di assegnazione del Mercato sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Gestore.
2. Le tariffe, i diritti ed i canoni anzidetti sono, a cura del Direttore del Mercato, esposte in luoghi adatti e comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.
3. Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi da alcuno pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

ART. 17

RESPONSABILITÀ

1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità nei riguardi degli operatori o dei frequentatori del Mercato, salve ed impregiudicate le responsabilità di legge.

2. Gli operatori, i lavoratori e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, agli impianti e ai locali del Mercato e comunque del Gestore quale conduttore o proprietario degli stessi.
3. A loro carico il Gestore può adottare i provvedimenti di cui al presente Regolamento.

18

VENDITORI

1. Sono ammessi alle vendite nel Mercato:
 - a. i produttori singoli o associati;
 - b. le cooperative di produttori e loro consorzi;
 - c. le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
 - d. i commercianti all'ingrosso, sub-concessionari di locali in Mercato, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Camere di Commercio;
 - e. le aziende che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari che abbiano una sede operativa all'interno del Mercato.
2. E' fatto divieto assoluto a tutti i frequentatori del Mercato di esercitare attività di vendita se non compresi nelle figure previste al comma precedente.
3. I prodotti possono essere commercializzati esclusivamente a colli o in confezioni rispondenti alle vigenti norme di legge.
4. Il Gestore può, in caso di comprovata necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel Mercato.

ART. 19
COMPRATORI

1. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
 - a. I commercianti all'ingrosso o loro incaricati espressamente delegati agli acquisti;
 - b. I mediatori e i mandatari (iscritti negli appositi albi e ruoli), purché offrano adeguate garanzie che l'Ente gestore e la Direzione si riservano di verificare in stretto collegamento con le Associazioni di categoria;
 - c. i commercianti al minuto, singoli o associati;
 - d. le aziende, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, alla conservazione ed all'esportazione dei prodotti;
 - e. le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro organizzazioni economiche;
 - f. le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
 - g. i gruppi di acquisto e i loro consorzi, la grande distribuzione e la distribuzione organizzata;
 - h. i consumatori privati sono ammessi agli acquisti negli orari e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore del Mercato; gli orari di ammissione dei consumatori privati dovranno essere differenziati rispetto a quelli stabiliti per i compratori di cui alle lettere da a. a g. del presente comma. I consumatori potranno effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.

ART. 20
ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del Mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui agli artt. 18 e 19.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti è accertato attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività commerciale, ivi compreso il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle CCIAA.
3. Il possesso dei requisiti può essere attestato dall'operatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art 47 del medesimo D.P.R.

ART. 21
DOCUMENTI PER L'ACCESSO AL MERCATO

1. Il Gestore attraverso la Direzione, organizza e controlla l'anagrafe degli utenti, dei conferenti e dei clienti del mercato con particolare riguardo al rilascio e all'eventuale ritiro della tessera di riconoscimento, nel rispetto del D.Lg.vo 196/2003.
2. L'ammissione al Mercato è autorizzata dal Gestore o dal Direttore, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 20 del presente Regolamento, mediante il rilascio, agli operatori e ai loro familiari coadiuvanti ed al personale loro dipendente, di una tessera di riconoscimento munita di fotografia e nella quale debbono essere indicate:

- le generalità del titolare;
 - il titolo di ammissione al Mercato indicato dalla Ditta mandante;
 - il periodo di validità.
3. Il rilascio ed il rinnovo della tessera di riconoscimento, soggetti al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, sono subordinati alla valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite o agli acquisti.
 4. Avverso al provvedimento di diniego o di ritiro della tessera di riconoscimento, l'interessato può presentare ricorso al Gestore che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.
 5. La tessera deve essere esibita a richiesta del personale preposto al controllo dei frequentatori del Mercato ed è soggetta a vidimazione triennale.

ART. 22

DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

1. Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622/1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci negli spazi loro assegnati.
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo di familiari e di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dal Direttore del Mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
3. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n. 622/1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti

- assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, purché iscritti all'albo dei commissionari e con progressiva riduzione del conto commissione, qualora specificatamente incaricati dal proprietario della merce.
 5. Sono ammessi ad operare nel Mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
 6. I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
 7. Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare, prima dell'inizio delle contrattazioni, altre ditte commissionarie operanti nel Mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, dandone immediata comunicazione, per iscritto, al Direttore del Mercato.

ART. 23

DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. Si intendono posteggi di vendita fissi tutti i locali situati negli appositi fabbricati adibiti all'esposizione ed alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, dotati o meno di altri adiacenti locali per il deposito e la conservazione dei prodotti stessi.
2. Si intendono magazzini tutti i locali situati negli altri appositi fabbricati del Mercato, adibiti esclusivamente al deposito dei prodotti ortofrutticoli e degli imballaggi ed alla loro lavorazione.

3. I posteggi e i magazzini di vendita sono destinati ai produttori ortofrutticoli, alle loro organizzazioni, alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, ai commercianti all'ingrosso e ai commissionari e mandatari che dimostrino di poter svolgere attività a carattere continuativo.
4. In via esclusiva ai produttori singoli o associati, che svolgano attività di carattere stagionale, deve essere riservata un'area adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel Mercato, garantendo comunque la funzionalità dell'area.

ART. 24

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. I posteggi fissi ed i magazzini per attività a carattere continuativo sono assegnati dal Gestore agli operatori di cui agli artt. 18 e 22 su domanda degli interessati, in base a criteri di massima sui quali ha espresso parere il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità che tenga conto dell'anzianità e della correttezza commerciale, della posizione fiscale, del fatturato realizzato, degli impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti delle ditte richiedenti.
2. Titolo di prelazione sarà riservato alle imprese grossiste già presenti in Mercato che dimostrino, attraverso i dati contabili degli ultimi tre esercizi, di essere in espansione e di avere necessità di ulteriori spazi per meglio potenziare la propria attività dando ulteriore incremento commerciale al Mercato.
3. Qualora i posteggi vengano assegnati per un periodo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal Direttore del Mercato con preferenza ai produttori singoli o associati.

Gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo del canone stabilito e vigente. Di tale assegnazione il Direttore darà comunicazione al Gestore.

ART. 25

DURATA, RINNOVO E CESSAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI

1. La durata delle assegnazioni dei locali e delle aree del Mercato sono fissate normalmente in tre anni, tacitamente rinnovabili di anno in anno, in assenza di disdetta da darsi con preavviso di tre mesi da una delle Parti contraenti mediante lettera raccomandata.
2. In caso di particolari investimenti pluriennali privati da parte del richiedente l'assegnazione, a giudizio del Gestore, la durata della stessa sarà stabilita di comune accordo.
3. Le assegnazioni cessano:
 - a. alla scadenza del periodo previsto;
 - b. per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo dell'assegnazione;
 - c. per il fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - d. per scioglimento della società assegnataria.

ART. 26

CANONE DELLE ASSEGNAZIONI

1. Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dal Gestore e deve essere pagato a rate mensili anticipate.
2. All'atto dell'assegnazione, l'assegnatario deve costituire un deposito pari a tre mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano l'assegnazione stessa, delle somme dovute al

Gestore per tasse, diritti, penalità e per danni eventualmente arrecati alle strutture del Mercato.

3. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, saranno applicati gli interessi legali sulla somma dovuta.
4. Dopo il trentesimo giorno, il Gestore può revocare l'assegnazione, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
5. Per le aree destinate ai produttori singoli od associati viene applicata la tariffa per l'occupazione delle aree che deve essere pagata anticipatamente.

ART. 27

CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. L'assegnazione del posteggio o del magazzino nel caso di persone fisiche è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione del Gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti prescritti.
2. La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Mercato.
3. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da un rappresentante avente i requisiti richiesti, fino alla scadenza.
4. La morte dell'assegnatario, come dei soci delle ditte assegnatarie, deve essere comunicata al Gestore entro 30 giorni dal decesso e così pure devono essere segnalati gli effetti giuridici che ne sono derivati.
5. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che

l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società sino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Gestore il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia di ordine fiscale, sia di ordine finanziario e commerciale della persona fisica già titolare della concessione e purchè il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

6. Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei soci proposti ed i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale di mercato.
7. Sia le società originariamente titolari di assegnazioni che quelle costituite per trasformazione di ditta assegnataria individuale che intendono apportare variazioni (recesso o/e immissioni di soci, variazione della ragione sociale ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione al Gestore, precisando sempre i requisiti che i neo soci possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale.
8. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.
9. È consentito il trasferimento della titolarità dell'assegnazione nei casi di trasformazione di una società commerciale da uno ad altro dei tipi previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 28

GESTIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. I posteggi e/o i magazzini devono essere gestiti dall'intestatario della assegnazione o dalle persone di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

2. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa in caso di comprovato impedimento fisico può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge, da un parente entro il terzo grado aventi i requisiti prescritti, ovvero da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente, notificando al Gestore le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
3. La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata comportano la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.
4. I titolari dell'assegnazione, per i rapporti con il Gestore, debbono eleggere domicilio ad ogni effetto presso il Mercato.
5. In conformità dell'atto di assegnazione, sulla testata dell'accesso al posteggio, devono essere riportati chiaramente gli estremi di individuazione dell'assegnatario, ovvero la ragione o la denominazione sociale della Società con l'indicazione del legale rappresentante.

ART. 29

USO E PULIZIA DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. Gli assegnatari debbono gestire con cura ed attenzione sia i posteggi che i relativi annessi (scale, magazzini, piazzali, ecc. di loro pertinenza) con particolare riguardo alla pulizia e all'ordine. I rifiuti debbono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti negli appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale incaricato, o conferiti presso le apposite aree attrezzate.
2. I posteggi debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. È tassativamente vietato adibire l'area di esposizione e di vendita dei posteggi a deposito di imballaggi.

3. Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Gestore.

ART. 30

REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1. L'assegnazione dei posteggi e dei magazzini è revocata nei seguenti casi:
 - a. cessione totale o parziale di posteggi a terzi;
 - b. inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Direzione e confermata dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. accertate scorrettezze commerciali;
 - d. coadiuvazione nella gestione dei posteggi e dei magazzini non autorizzate;
 - e. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
 - f. accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o il magazzino;
 - g. accertata inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
 - h. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
 - i. applicazione nei confronti dei soggetti fisici, del titolare o legale rappresentante, di amministratori e/o soci di società, di misure di prevenzione note come "provvedimenti antimafia".
2. La revoca è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione da parte del Direttore del Mercato degli addebiti

all'interessato, che dovrà rispondere entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione, salva ogni altra azione civile o penale.

ART. 31

RICONSEGNA DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. I posteggi, i magazzini e gli annessi debbono essere riconsegnati al Gestore liberi da interposte persone e cose, nello stato rilevato al momento dell'assegnazione.
2. Nel caso di cessazione per scadenza dell'assegnazione, la riconsegna avverrà alla data di scadenza; in caso di revoca entro otto giorni dalla comunicazione della revoca stessa.
3. In caso di inottemperanza si provvede allo sgombero a cura del Gestore e a spese dell'assegnatario.
4. L'assegnatario è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio o al magazzino.

ART. 32

INGRESSO AL MERCATO

1. Hanno libero accesso al Mercato tutte le persone in possesso dei documenti di cui all'art. 21.
2. I privati consumatori sono liberamente ammessi, quali compratori, con le modalità stabilite all'art. 19, comma 1, lettera h.
3. I commercianti all'ingrosso muniti di certificato comprovante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle CCIAA non abituali clienti, tutti i conferenti le derrate, nonché i fornitori sono liberamente ammessi nei giorni e nelle fasce orarie a loro riservate.

ART. 33

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle derrate sono regolati dal Gestore o dal Direttore con appositi ordini di servizio.
2. Durante la chiusura del Mercato i veicoli autorizzati dal Gestore o dal Direttore possono accedere, uscire e compiere operazioni autorizzate, dietro pagamento della tariffa fuori orario.

ART. 34

ORDINE INTERNO

1. E' vietato nel Mercato e nelle sue dipendenze:
 - a. ingombrare ed ostacolare i luoghi di parcheggio e la circolazione dei veicoli o delle merci;
 - b. esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione del Gestore;
 - c. compiere qualunque atto od iniziativa che possa menomare o compromettere il corretto funzionamento del Mercato con particolare riguardo alle normative igienico-sanitarie.

ART. 35

NORME PER LA VENDITA

1. Le vendite debbono essere effettuate personalmente dagli assegnatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 27 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente Regolamento.

2. Le vendite possono essere effettuate anche da personale dipendente regolarmente assunto per tale specifica funzione.
3. Le vendite si effettuano con l'osservanza delle norme in vigore sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
4. E' proibito a chiunque di intromettersi a qualsiasi titolo nelle contrattazioni altrui.
5. A tutto il personale di Mercato, a qualunque categoria appartenga, è proibito svolgere nel Mercato, sotto qualsiasi forma, attività commerciale.
6. Esaurita la contrattazione, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

ART. 36

VENDITA PER CONTO

1. Per i commissionari e i mandatari che svolgono la loro attività in Mercato è previsto un compenso e una provvigione da stabilire fra le parti secondo le norme del Codice Civile.
2. Le parti, d'intesa fra loro, predeterminano anche l'attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione.
3. I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.
4. In ogni conto vendita deve risultare:
 - a. la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;

- b. il prezzo di vendita;
 - c. il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
 - d. il ricavo netto da accreditare al committente o mandante.
5. I commissionari e i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ART. 37

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

1. Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.
2. Il Direttore del Mercato può vietare la vendita di quelle partite o colli di merce non classificate secondo quanto previsto dal comma precedente, oppure consentire la vendita qualora la merce stessa venga adeguatamente riclassificata o venduta col sistema al netto di tara o a peso convenzionale.
3. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati o causi danno o nocumento all'immagine commerciale del Mercato e al buon funzionamento dello stesso, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 38
CERTIFICAZIONE PER DERRATE
NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE

1. Gli operatori del Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle derrate non aventi i requisiti previsti dalle norme in vigore.
2. Per le derrate invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore il quale, d'intesa con l'organo competente per legge, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
3. Per le derrate non idonee all'alimentazione umana, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo competente.
4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può in nessun caso giustificare al committente, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero una qualità inferiore a quella ricevuta.
5. Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

ART. 39
DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

1. Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, alla vendita:
 - a. delle derrate pervenute nel Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della

sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché delle derrate pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili;

- b. di eventuali derrate rinvenute in Mercato e non rivendicate.
2. I commissionari e i mandatari sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del Mercato e a consegnare nello stesso giorno il ricavo netto unitamente alla documentazione riguardante le suddette vendite.

ART. 40
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da Regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento, o alle disposizioni legislative e regolamentari, danno luogo all'azione disciplinare a carico degli operatori del Mercato, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo dell'assegnazione, previa contestazione del Direttore del Mercato:
 - a. diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
 - b. sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi, disposta dal Gestore con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato;
 - c. revoca dell'assegnazione del posteggio o del magazzino per i motivi di cui all'art. 30 del presente Regolamento, disposta dal Gestore.
2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, adottati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati al Gestore e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro quindici giorni.

Art. 41

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, si fa riferimento al documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lg.vo. n. 626/1994 e successive modificazioni ed al D.M. 10.03.1990 per gli aspetti gestionali relativi alle emergenze. Il predetto documento verrà redatto dal Gestore in qualità di Datore di lavoro.

Norme transitorie

Art. 42

DURATA DELLE ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E DEI SERVIZI IN CORSO

1. Le assegnazioni dei posteggi e dei servizi in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di Mercato conservano validità fino alla scadenza precedentemente fissata.

Art. 43

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di Mercato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione e sostituisce integralmente ogni altra precedente disposizione in materia.

Il presente Regolamento, redatto dalla Udine Mercati S.p.A., società di gestione Mercato Agroalimentare all'Ingrosso di Udine, è stato approvato dal Comune di Udine con delibera consiliare n. 71 del 28/05/2007 pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 04/06/2007 al 18/06/2007, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. Esecutiva ai sensi di legge dal sedicesimo giorno di pubblicazione.